

# Aree di crisi, mix di incentivi

## Requisito per l'ammissione: essere una società di capitali

Pagina a cura  
di **ROBERTO LENZI**

**F**inanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e partecipazioni al capitale sono il mix di agevolazioni che il Ministero dello sviluppo economico metterà in campo per rivitalizzare le imprese che investono nelle aree di crisi. Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2015 è stato infatti pubblicato il decreto 9 giugno 2015 che disciplina termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali. Riparte così uno degli strumenti di incentivazione più longevi che, seppur passato attraverso varie riforme, ha sempre mantenuto la propria attenzione alle zone del paese in situazione di crisi imprenditoriale. L'accesso agli incentivi sarà riservato a società di capitali che propongono un piano di investimenti di importo non inferiore a 1,5 milioni di euro, accompagnando il progetto con un programma occupazionale che privilegi i lavoratori locali in situazione di difficoltà. Per poter presentare domanda sono attesi due provvedimenti: un ulteriore decreto ministeriale per l'individuazione delle aree di crisi non complessa ammesse all'agevolazione e una circolare che specifichi le spese ammissibili e fissi i termini di apertura dello sportello di presentazione delle domande. La gestione dell'agevolazione è affidata a Invitalia.

**Beneficiarie le sole socie-**

### Le attività finanziabili

- estrazione di minerali da cave e miniere
- attività manifatturiere
- produzione di energia
- attività dei servizi alle imprese
- attività turistiche

### Le spese ammissibili

- suolo aziendale e sue sistemazioni
- opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali
- macchinari, impianti e attrezzature varie
- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa
- immobilizzazioni immateriali

**tà di capitali.** Per accedere alle agevolazioni è necessario essere costituiti sotto forma di società di capitali. Non sono ammesse quindi società di persone e ditte individuali. In caso di aiuti a finalità regionale, la presentazione della domanda è riservata alle imprese che non rientrano tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata. Possono accedere al contributo sia le piccole e medie imprese che le grandi imprese; queste ultime sono però soggette a limitazioni relative alla tipologia di investimenti ammissibili.

**Aiuti per investimenti produttivi, tutela ambientale e innovazione organizzativa.** La struttura dell'incentivo poggia su tre possibili filoni del programma di investimento: investimenti produttivi, tutela ambientale e innovazione organizzativa. I programmi di investimento produttivo possono riguardare la realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento, nonché l'ampliamento e/o la riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo. Possono inoltre riguardare la

realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti, nonché l'acquisizione di attività di uno stabilimento. Le grandi imprese sono libere di scegliere tra queste tipologie se investono nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno (ammesse alla deroga art. 107.3a del Tfu), mentre sono vincolate all'obbligo di investire per una nuova attività economica in relazione alle aree svantaggiate del centro-nord (ammesse alla deroga art. 107.3c del Tfu); non possono invece agevolare gli investimenti produttivi in tutte le restanti aree.

I programmi di investimento per la tutela ambientale sono ammissibili se rivolti a innalzare il livello di tutela ambientale, consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme ambientali, ottenere una maggiore efficienza energetica, favorire la cogenerazione ad alto rendimento, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, risanare siti contaminati oppure riciclare e/o riutilizzare rifiuti. Sono inoltre ammessi i progetti di innovazione organizzativa, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili; le grandi imprese possono proporre tale tipo di progetto solo se in collaborazione con pmi

**Ammesse le spese successive alla domanda di agevolazione.** Saranno finanziate le sole spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda. L'impresa, in questa fase di attesa, non potrà nemmeno prendere impegni giuridicamente vincolanti a ordinare attrezzature che

rendano irreversibile l'investimento, pena l'inammissibilità del programma di investimento. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni, termine eventualmente prorogabile per ulteriori sei mesi.

**Agevolazioni in forma mista.** Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, eventualmente accompagnate anche da una partecipazione nel capitale sociale. Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di dieci anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di tre anni, ed è erogato al tasso dello 0,5%. Il finanziamento agevolato deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale sui macchinari, da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il contributo a fondo perduto è erogato per differenza fino alla concorrenza massima delle percentuali di aiuto previste dai regolamenti comunitari di riferimento.

La partecipazione transitoria al capitale sociale, attivabile su richiesta dell'impresa, non può essere superiore al 30% del capitale dell'impresa. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e dell'eventuale partecipazione al capitale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.